

LEG-A.1. MODEL DONOR AGREEMENT (updated 1 September 2015)

IOM office-specific Ref. No.:	
IOM Project Code:	
LEG Approval Code / Checklist Code	ITA/FITA/IV211/2021

Convenzione
Tra
Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera
E
OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

In merito al Progetto PASSIM 3
(Nr.113.2.1) – CUP D89C21000320006

- Le parti della Presente Convenzione sono il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto qui di seguito denominato (“Beneficiario”) sito in Roma in Viale dell’Arte 16 e rappresentato dal Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni PETTORINO, e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (“di seguito denominata OIM”), Organizzazione parte del sistema delle Nazioni Unite, sita in via L. Faravelli snc, Roma, rappresentata dal dott. Laurence Hart, Direttore dell’Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo, Missione in Italia e Malta, Rappresentante presso la Santa Sede. L’OIM e il “Comando Generale” sono indicati di seguito individualmente come “Parte” e collettivamente come “Parti”.

Visto

- L’art 15 della Legge 241 del 1990;
- il Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 febbraio 2001 n. 194;
- il Decreto Legislativo n°1 del 2 gennaio 2018 - Codice della protezione civile;
- Lo statuto e la costituzione dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
- l’attuale stato di emergenza sanitaria dovuto alla diffusione del Covid-19 prorogato come da D.L. 15 ottobre 2020
- la Convenzione di Sovvenzione del Progetto denominato PASSIM3 sottoscritta tra il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, e l’Autorità Responsabile (AR) del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 (ISF) incardinata presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- Che nell’ambito del progetto PASSIM2 finanziato dal fondo F.A.M.I. (Fondo Asilo Migrazione e integrazione) conclusosi in data 31.12.2020 l’OIM ha partecipato in qualità di Co-beneficiario, fornendo team di mediatori culturali imbarcati sulle unità navali della Guardia Costiera e motovedette della Capitaneria di Porto di Lampedusa;
- Le interlocuzioni preliminari tra la Direzione Generale delle Autorità Portuali - Guardia Costiera e l’Autorità Responsabile del fondo ISF, sulla natura giuridica dell’OIM, chiarite dalla relazione emessa dallo Studio Legale Arnaboldi, Rossi e Mazza del 29.12.2020

- La lettera del 30.12.2020 prot. n. 147963 con cui l'OIM ha manifestato interesse a garantire la continuità del servizio fornito nella virtuosa collaborazione già avvenuta a partire dal 2018
- L'art. 5, comma 6 del D.lgs 50/2016;

Considerato che

- L'attuale stato di emergenza sanitaria rende necessario potenziare, con particolare riguardo al personale medico ed infermieristico deputato ad assicurare la primissima assistenza sanitaria in mare, i dispositivi nazionali presenti nell'area del Mediterraneo deputati al controllo e all'assistenza dei flussi migratori diretti verso l'Italia;
- Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha presentato la proposta progettuale denominata PASSIM3 (Primissima assistenza sanitaria in mare 3) all'Autorità Responsabile (AR) del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 (ISF) incardinata presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
- Il progetto PASSIM3 ha tra le finalità quella di garantire, nell'ambito della attività S.A.R. (Search and Rescue) correlate al "*border surveillance*":
 - 1) L'assistenza sanitaria dei viaggiatori internazionali sin dalle prime fasi del soccorso, in ragione dell'attuale stato di emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19;
 - 2) Un modello sanitario di intervento uniforme nelle operazioni di soccorso in mare attraverso la predisposizione e diffusione di linee guida condivise con tutti gli attori coinvolti nel soccorso;
 - 3) Di implementare una strategia di sorveglianza sindromica condivisa da tutti gli operatori utilizzabile a scopo precauzionale prima dello sbarco dei migranti, in ragione dell'attuale diffusione del Covid-19;
 - 4) Assicurare, in continuità con il progetto PASSIM2, il passaggio di informazioni sanitarie in tempo reale, tramite il sistema IT-Health già in uso agli assetti navali ed aerei.
- È necessario disciplinare, nella redigendo convenzione, gli aspetti generali e specifici della collaborazione in parola

1. Introduzione e Documenti parte integrale della presente Convenzione

1.1 La presente Convenzione disciplina esclusivamente i rapporti tra Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e OIM, rispettivamente Beneficiario e OIM relativamente al Progetto PASSIM 3, (Primissima assistenza sanitaria nelle operazioni di soccorso in mare) finanziato dal Fondo ISF – Dipartimento Pubblica Sicurezza-Ministero dell'Interno e gestito dalla Direzione Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

1.2 Il Beneficiario conviene di erogare i finanziamenti all'OIM quale rimborso, per il supporto alle attività di progetto previste, così come descritto dai termini e dalle condizioni di questa Convenzione e degli Annessi.

1.3 Gli Annessi allegati sono parte integrante della Convenzione prevista:

- **Annesso A** – Documento di Progetto OIM;
- **Annesso B** – Budget OIM.

2. Contributo

2.1 Il Beneficiario eroga all'OIM il rimborso per il supporto alle attività di Progetto previste, per un totale 470.000,00 Euro ("il Contributo") con le seguenti modalità indicate al punto 2.3.

2.2 Il contributo dovrà essere utilizzato dall'OIM per raggiungere gli obiettivi di progetto descritti nel Documento di Progetto (ANNESSO A) e secondo il Budget previsto (ANNESSO B), che sono parte integrale di questo accordo.

2.3 Il Contributo verrà erogato in quattro tranches di pagamento dal Comando Generale delle Capitanerie di porto non prima della ricezione da parte dello stesso del finanziamento previsto:

2.3.1 Il primo equivalente di 141.000,00 (pari al 30% del totale di Budget) Euro previsto a seguito della firma della presente convenzione nei termini previsti;

2.3.2 Il secondo equivalente di 141.000,00 Euro previsto a seguito di una nota spese relativa al periodo Marzo 2021 – Agosto 2021 da presentare entro il 30 settembre 2021.

2.3.3 Il terzo equivalente 141.000,00 Euro a fronte della presentazione del rapporto narrativo e finanziario intermedio come indicato all'Art. 5.1 relativo al periodo 1 Marzo 2021 – Dicembre 2021 da presentare entro il 28 Febbraio 2022.

2.3.4. Il quarto equivalente a 47.000,00 Euro a fronte della presentazione del rapporto narrativo e finanziario finale come indicato nell'Art. 5.1. da presentare entro il 30 Settembre 2022.

La richiesta di rimborso e la relativa documentazione contabile dovrà riportare il numero del contratto, il CUP, e l'oggetto dell'attività svolta.

Il rimborso verrà versato in Euro a seguito della firma della presente Convenzione con il numero di riferimento "Codice PRIMA IT 10 P 0527" per facilitare la registrazione del contributo sul seguente C/C:

Intestato a: IOM INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION

INTESA SAN PAOLO

Filiale Roma 234

Via Alessandria 160/A - 00198 Roma

ABI 03069 CAB 03219 CIN X

c/c n. 100000560002

IBAN: IT25 X030 6903 2191 0000 0560 002

Resta fermo che i contributi di cui al punto 2.3 saranno erogati solo a seguito dell'effettiva disponibilità, da parte del Beneficiario, dei fondi ISF previsti per il progetto. Nel caso tali contributi non saranno disponibili secondo il punto 2.3 le attività progettuali andranno revisionate, sospese, posticipate o terminate a seguito di nota formale di OIM che comunicherà con nota formale al Beneficiario gli effetti immediati di tale criticità.

2.3.5 Il Beneficiario dovrà notificare ad OIM via mail agli indirizzi: revenue@iom.int, iomrome@legalmail.it e rcelmi@iom.int le seguenti notifiche: (a) la quota di budget trasferito; (b) la data di trasferimento; (c) che il trasferimento delle risorse finanziarie è realizzato dal Soggetto capofila, parte di questa convenzione.

2.3.6 L'importo complessivo del rimborso non potrà comunque essere superiore alla somma di € 470.000,00 ritenuta congrua sulla base dei valori medi di prestazioni simili contenute nel "Conto annuale dello Stato" e posta alla preventiva valutazione delle Corti dei Conti. Tutte le voci di rimborso, saranno oggetto di valutazione di congruità sulla base dei valori presenti nel "Conto annuale dello Stato".

Fatti salvi i suoi privilegi e immunità e nel rispetto dei suoi regolamenti, norme, direttive, politiche e procedure, l'OIM si impegna a garantire supporto e collaborazione con il Comando Generale delle Autorità Portuali, nell'esercizio delle sue funzioni, con particolare riferimento alla fornitura di informazioni e documentazione necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni di ordinaria attuazione e rendicontazione.

Il pagamento delle spese sostenute dall'ente attuatore è effettuato con risorse disponibili nel Fondo Rotativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 183/87, previo esito positivo dei controlli effettuati dagli Uffici competenti della Segreteria Tecnica Amministrativa dei Fondi Europei e dei Programmi Operativi Nazionali.

2.3.7 Ai sensi dell'art. 5(7) del Regolamento (UE) n. 514/2014 "La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici";

Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20. Ai sensi del comma 4, art. 4 del DLGS 231/2002 e ss.mm.ii, le parti concordano di stabilire in 60gg il termine per i pagamenti.

2.4 Le attività che l'OIM implementerà nell'ambito del progetto saranno avviate solo dopo che OIM avrà ricevuto il primo pagamento, secondo il programma di pagamento concordato ai sensi dell'articolo 2.3. Nel caso in cui l'OIM non riceva il Contributo secondo il programma di pagamento concordato ai sensi dell'articolo 2.3 o non riceva l'intero Contributo entro il termine del programma di pagamento concordato, l'OIM può contattare il Beneficiario che discuterà con l'OIM al fine di determinare quando verrà avviato il pagamento dell'intero Contributo o della parte del Contributo ancora da saldare. Nel caso in cui il Contributo non sia ricevuto interamente in conformità con il programma di pagamento concordato ai sensi dell'articolo 2.3, le attività fornite dall'OIM nell'ambito del Progetto potranno essere ridotte, sospese, posticipate o terminate dall'OIM dietro notifica scritta dell'OIM al Donatore con effetto immediato.

2.5 Gli obblighi del Beneficiario ai sensi della presente Convenzione non sono influenzati o condizionati da (i) diritti o obblighi del Donatore o dell'OIM nell'ambito di altri contratti o accordi tra l'OIM e il Donatore, o (ii) dall'esecuzione di altre attività di progetto da parte dell'OIM o da qualsiasi risultato di audit, valutazione e monitoraggio non direttamente pertinenti alla presente Convenzione.

2.6 L'OIM non sarà responsabile per eventuali ritardi nell'esecuzione o inadempimento di uno qualsiasi o più degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione nel caso in cui l'OIM non riceva il contributo in piena conformità con il calendario di pagamento di cui all'articolo 2.3 della presente Convenzione.

3. Durata del Progetto

3.1 La durata delle attività di Progetto sarà dal 01 03 2021 (“Data di inizio”) al 30 Giugno 2022 (“Data di fine”).

4. Amministrazione del Contributo

4.1 Il Contributo è soggetto alle regole di rendicontazione delle spese ammissibili nell’ambito del Fondo ISF “2014-2020” previsto dal Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Si fa presente che l’OIM svolgerà un ulteriore audit interno per garantire un monitoraggio di qualità all’intera gestione dei fondi erogati.

4.2 L’OIM riceve e amministra il Contributo conformemente ai suoi regolamenti, norme, direttive, politiche e procedure. Il Contributo è soggetto esclusivamente alle procedure di audit interno ed esterno previste dai regolamenti finanziari, dalle norme, dalle direttive, dalle politiche e dalle procedure dell’OIM.

4.3. OIM terrà un codice di Progetto separato in accordo con i suoi regolamenti, norme, direttive, politiche e procedure, per amministrare e tenere traccia di tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto, che verranno convertite nella Valuta del Progetto utilizzando il tasso di cambio operativo prevalente delle Nazioni Unite in conformità con le politiche dell’OIM.

4.4 Qualsiasi parte del Contributo che non è stata utilizzata dopo il completamento del progetto, come riportato nella relazione finanziaria finale, dovrà essere restituito al Beneficiario, salvo diverso accordo tra le Parti. I proventi da interessi generati da qualsiasi contributo, se del caso, saranno accreditati sui conti dell’OIM come entrate varie.

4.5 Senza rinunciare alle proprie immunità e privilegi, l’OIM si impegna a mettere a disposizione del Beneficiario tutta la documentazione necessaria per il corretto svolgimento delle ordinarie operazioni di attuazione e rendicontazione, nonché in caso di controlli, audit e valutazioni da parte della Guardia Costiera o degli altri organi nazionali e comunitari competenti.

4.6 Il personale del progetto è selezionato, assunto e supervisionato dall’OIM conformemente ai suoi regolamenti, norme, direttive, politiche e procedure.

4.7 Le regole per eventuali affidamenti relativi al progetto sono effettuati dall’OIM conformemente ai suoi regolamenti, norme, direttive, politiche e procedure.

4.8 L’OIM, dal 1° marzo 2017, è membro dell’International Aid Transparency Initiative (IATI) e opera in modo da garantire l’applicazione delle norme IATI e al fine di pubblicare un maggior numero di informazioni nel tempo attraverso la piattaforma IATI. In linea con l’impegno delle parti nell’ambito della presente Convenzione a favore della trasparenza, il Donatore dà il consenso all’OIM a pubblicare i dati relativi alla presente Convenzione (ed eventuali modifiche successive) e i relativi trasferimenti finanziari tramite il proprio sito Web e tramite la piattaforma IATI. L’OIM dà il consenso per i dati relativi alla presente Convenzione (ed eventuali modifiche successive) e i relativi trasferimenti finanziari da pubblicare sul sito web del Soggetto capofila e tramite IATI.

Codice identificativo per la pubblicazione IATI:

OIM: XM-DAC-47066

5. Rapporti

5.1 L'OIM fornirà al Beneficiario i seguenti rapporti durante l'attuazione del progetto:

- Un rapporto narrativo intermedio (dopo 10 mesi di attuazione) da presentare entro il 28 febbraio 2022;
- Un rapporto finale narrativo e finanziario (dopo 16 mesi di attuazione) da presentare entro il 30 settembre 2022.

5.2 Resta inteso che il Beneficiario potrà richiedere, in qualunque momento, all'OIM ogni informazione ragionevole circa le attività svolte, l'organizzazione dei servizi e l'implementazione delle attività previste dal Progetto PASSIM – Fase 3, ai fini della vigilanza e monitoraggio sul corretto svolgimento del progetto. All'OIM verrà concesso il tempo sufficiente per fornire le informazioni richieste.

6. Forza Maggiore

L'OIM non sarà responsabile del ritardo nell'esecuzione o della mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla presente convenzione, laddove tale ritardo o inadempimento sia causato da *forza maggiore*, come ad esempio disordini civili, azioni militari, calamità naturali e altre circostanze che sfuggono al controllo dell'OIM. In tal caso, l'OIM darà immediata comunicazione scritta al Beneficiario capofila dell'esistenza di tale causa o evento e della probabilità di tale ritardo.

Appena l'evento di forza maggiore che rischia di avere un impatto sull'abilità dell'OIM di adempiere alle proprie obbligazioni regolamentate da questo accordo, l'OIM darà immediata comunicazione e una nota dettagliata scritta al Beneficiario capofila informandolo dell'esistenza di tale evento e della eventualità del ritardo delle azioni di adempiere.

Alla notifica di tale comunicazione, OIM e il Beneficiario capofila si consulteranno per rivedere la performance delle attività previste da questo accordo e impattate dell'evento di forza maggiore e dalla durata di questo.

A seguito di tale consultazione con il Beneficiario capofila, l'OIM avrà diritto senza responsabilità a sospendere l'implementazione di alcune o di tutte le attività della presente Convenzione in base alle evidenze di quanto non sarebbe possibile realizzare da parte di OIM a causa della forza maggiore accaduta.

7. Assicurazioni

7.1 OIM è fermamente vincolato al Codice di Condotta OIM e avrà zero tolleranza per pratiche irregolari, azioni erronee, condotta illecita, comprese ma non solo riferite a pratiche finanziarie errate, improprietà o frodi, fallimento per con le regole, norme o politiche, attività criminale, cattiva condotta professionale, impropria condotta o comportamenti non etici, conflitto di interesse senza divulgazione, spreco di risorse, abuso di autorità, corruzione e mal gestione, qualora perpetrate da parte di staff OIM, agenzie esecutive, contraenti o consulenti. Le Parti concordano che sia importante prendere tutte le precauzioni necessarie e ragionevoli per evitare ogni pratica irregolare, azione sbagliata o di condotta errata. OIM prenderà tutte accuse di pratiche irregolari, azione sbagliata o condotta errata seriamente e procederà a condurre un'indagine, nella

discrezione dell'OIM, the allegation credibile e meritevole di indagine. Tutte le indagini saranno realizzate in accordo alle regole di OIM; norme, direttive, politiche e procedure.

7.2 Le Parti avranno tolleranza zero per lo sfruttamento sessuale e abusi. OIM dovrà seguire tutte le ragionevoli azioni per prevenire lo sfruttamento sessuale e l'abuso di ogni persona collegata al raggiungimento delle attività di questa convenzione. Fatti salvi i suoi regolamenti, norme, direttive, politiche, e procedure che disciplinano le sue operazioni, OIM dovrà riferire senza indebito ritardo qualsiasi accusa credibile o episodio di sfruttamento e/o abuso sessuale relativo alla presente convenzione al Segretariato Generale delle Nazioni Unite tramite il meccanismo di segnalazione del Segretariato generale in materia di sfruttamento e abuso sessuale al seguente link <https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/data-allegations-un-system-wide>. Tali denunce non pregiudicano i privilegi e le immunità dell'OIM.

7.3 Consistente con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le Parti sono fermamente impegnate alla lotta internazionale contro il terrorismo, e in particolare finanziando il terrorismo. OIM si impegna a mettere in campo ragionevoli sforzi per assicurare che alcuna risorsa fornita da questo accordo sono rese disponibili o utilizzate a fornire supporto di individui o entità associate con terrorismo che sono inclusi nella lista del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite delle sanzioni consolidate, come può essere modificato.

8. Proprietà dei beni finanziati

La proprietà di attrezzature, forniture e altri beni finanziati dal presente contributo spetta a OIM. Queste proprietà dovranno essere smaltite in accordo con le regole di OIM, norme, direttive, politiche e procedure salvo diverso accordo scritto tra il Beneficiario capofila e OIM per iscritto.

9. Confidenzialità i dati, incluse le informazioni personali, di cui le parti verranno in possesso o a conoscenza in conseguenza o nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati in maniera riservata. Tali dati non potranno essere comunicati a nessuna terza parte senza previa autorizzazione scritta della persona interessata. Gli *IOM Data Protection principles*, allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante. L'OIM osserverà i suoi principi per il trattamento dei dati personali nel caso in cui sia chiamata a raccogliere, ricevere, utilizzare, trasferire o altrimenti conservare tali dati durante l'esecuzione della presente convenzione. Tali obblighi persisteranno dopo la scadenza o l'interruzione anticipata della convenzione.

10. Proprietà Intellettuale

La proprietà intellettuale e gli altri diritti di proprietà, che includono, ma non si limitano a brevetti, diritti d'autore, marchi e proprietà dei dati derivanti dal Progetto, sarà di OIM, compresi, senza alcuna limitazione, i diritti di utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire qualsiasi prodotto o parte di esso., preve interlocuzioni con il beneficiario

11. Comunicazioni relative al Progetto

Qualsiasi comunicazione relativa a questa convenzione dovrà essere fornita in forma scritta e inviata alle Parti ai seguenti indirizzi:

OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)

Attn: Rossella Celmi

Via L. G. Faravelli, Casale Strozzi Superiore. 00195 Roma

Email: rcelmi@iom.int

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Attn: CV (CP)Paolo LAVORENTI

Viale dell'Arte 16 00144 Roma

Email: cgcp@mit.gov.it

12. Dispute

12.1 Qualsiasi controversia, disputa e reclamo relativi a questa Convenzione, oppure la richiesta di una risoluzione anticipata o invalidità dovranno essere risolte tra le parti in maniera amichevole.

12.2 Nel caso in cui la controversia, disputa o reclamo non sia risolta dalla negoziazione tra le Parti, entro un periodo di tempo di n. 3 mesi dalla ricezione della notifica da parte di una delle due parti di una comunicazione ufficiale attestante l'esistenza della controversia, disputa e reclamo in corso, entrambe le parti potranno richiedere che la controversia, disputa o reclamo sia risolta attraverso l'arbitrato in accordo con le Regole di Conciliazione UNCITRAL del 1980. L'articolo 16 della Convenzione UNCITRAL non si applica.

12.3 Nel caso in cui tale conciliazione non abbia successo, ciascuna parte può sottoporre la controversia, disputa o reclamo ad arbitrato entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data di chiusura del procedimento di conciliazione ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento di conciliazione UNCITRAL. L'arbitrato sarà effettuato in conformità alle norme di arbitrato UNCITRAL 2010, adottato nel 2013. Il numero degli arbitrati è di uno e la lingua del procedimento arbitrale è inglese, salvo diverso accordo tra le parti per iscritto. Il tribunale arbitrale non ha alcuna autorità per danni punitivi. La decisione arbitrale sarà definitiva e vincolante.

12.4 La presente Convenzione, così come l'accordo di arbitrato di cui sopra sono disciplinati dai termini del presente accordo e dai principi generali di legge accettati a livello internazionale per quanto non trattato dalla Convenzione, con l'esclusione di ogni sistema nazionale unico di legge che rinvierebbe la convenzione alle leggi di una determinata giurisdizione. I principi generali accettati dal diritto a livello internazionale si intendono includere i Principi UNIDROIT dei Contratti Commerciali Internazionali. Le risoluzioni delle controversie sono perseguiti in modo confidenziale da entrambe le parti. Questo articolo sopravvive alla scadenza o risoluzione del presente accordo.

13. Status OIM

Nulla della presente Convenzione avrà effetto di rinuncia, esplicita o implicita nei confronti dei privilegi e le immunità dell'OIM come Organizzazione Intergovernativa.

14. Rinuncia

La mancata insistenza da parte di una delle due parti della presente convenzione in una o più istanze su un rigoroso adempimento di una qualsiasi delle disposizioni previste dalla presente Convenzione non costituisce una rinuncia o un abbandono del diritto di far rispettare le disposizioni della presente convenzione in casi futuri, ma questo diritto continua e rimane in vigore a tutti gli effetti.

15. Chiusura anticipata

Qualora ci sia una necessità di chiusura anticipata, si conviene di darne notifica scritta con un preavviso di almeno due mesi. Nel caso in cui si perviene ad una chiusura anticipata, l'OIM si impegna ad utilizzare le risorse fino a quel momento allocate al fine di garantire una ordinata chiusura delle attività previste fino al momento anticipato. L'OIM non potrà essere obbligato a restituire i fondi utilizzati prima della chiusura anticipata spesi in buona fede e per la buona riuscita del progetto.

16. Principio conservativo dell'Accordo

Se uno qualsiasi degli articoli di questa Convenzione non è ritenuto più valido o non applicabile, rimarranno comunque validi i restanti articoli del presente Accordo.

17. Interezza

La presente Convenzione racchiude l'intero accordo tra le parti e sostituisce tutti gli accordi e le intese precedenti, di qualsiasi entità, in relazione alla materia oggetto della presente convenzione.

18. Clausole Finali

18.1 Questa convenzione entrerà in vigore retroattivamente al 1 Marzo 2021 dal momento della firma da parte dei due Rappresentanti Legali delle due Parti e rimarrà in vigore fino al completamento di tutti gli obblighi previsti delle Parti ai sensi dell' Accordo di finanziamento che costituisce parte integrante di questa convenzione.

18.2 Eventuali emendamenti vanno decisi da entrambi le parti firmatarie in forma scritta.

La presente Convenzione è firmata sia in lingua Inglese che Italiana, nella data e luogo indicati qui in basso.

Per

Comando Generale delle Capitanerie di
Porto – Guardia Costiera

Firmato digitalmente

Per

Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni

Firmato digitalmente

Nome Cognome
Data, Roma

Nome Cognome
Laurence Hart
Direttore, Ufficio di Coordinamento per il
Mediterraneo
Missione in Italia e Malta,
Rappresentante presso la Santa Sede
Data, Roma